



COMUNE DI SASSARI

REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA, LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEI SUOI ORGANI

*Testo coordinato della deliberazione del Consiglio comunale
n. 70 del 16 dicembre 2021
e della deliberazione modificativa:
n. 29 del 11 maggio.2023*

INDICE

<i>CAPO I</i>	<i>Attuazione del decentramento e istituzione della municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 1</i>	<i>Decentramento comunale</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Organi della Municipalità</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Capo II</i>	<i>Il Consiglio della Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Composizione del Consiglio della Municipalità</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Durata in carica e scioglimento</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Entrata in carica degli eletti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>CAPO III</i>	<i>Prima seduta del Consiglio – Convalida degli eletti - Cause di cessazione dalla carica, surrogazioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Convocazione e presidenza della prima seduta</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Convalida degli eletti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Decadenza dalla carica</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Dimissioni</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Surrogazione dei Consiglieri per cessazione dalla carica</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>CAPO IV</i>	<i>Il Presidente della Municipalità</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Durata in carica</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Cessazione dalla carica di Presidente della Municipalità</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Attribuzioni del Presidente</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>CAPO V</i>	<i>Articolazioni interne del Consiglio della Municipalità e organismi di partecipazione della Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>La costituzione dei Gruppi consiliari</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Gruppi di lavoro e di partecipazione della Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Composizione e modalità di costituzione dei gruppi di lavoro e di partecipazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>CAPO VI</i>	<i>Convocazione del Consiglio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Iniziativa della convocazione del Consiglio</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Convocazione Consiglio – Ordine del giorno</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Pubblicità delle convocazioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Pubblicità delle sedute</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Segreteria del Consiglio della Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>CAPO VII</i>	<i>Le adunanze</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 22</i>	<i>Trattazione degli argomenti</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Numero legale e disciplina delle sedute</i>	<i>Pag. 13</i>

<i>Articolo 24</i>	<i>Svolgimento delle sedute e loro modalità</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Deliberazioni e resoconti</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>La sala delle adunanze</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>Accesso del pubblico – Poteri disciplinari del Presidente</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>CAPO VIII</i>	<i>Le deliberazioni del Consiglio della Municipalità – Rinvio delle deliberazioni da parte del Sindaco o della Giunta</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Competenze deliberative del Consiglio</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>La rimessione degli atti agli organi comunali</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>Definitivo pronunciamento sull'atto di riadozione del provvedimento rinviato</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>CAPO IX</i>	<i>Funzioni del Consiglio della Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>Funzione propositiva</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Articolo 32</i>	<i>Funzione consultiva – parere obbligatori</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>Funzione consultiva – pareri facoltativi</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 34</i>	<i>Assistenza tecnica ed amministrativa nell'esercizio delle funzioni consultive</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Articolo 35</i>	<i>Funzioni delegate del Consiglio della Municipalità</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>CAPO X</i>	<i>Partecipazione democratica</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>Assemblee dei cittadini</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 37</i>	<i>Modalità e termini di convocazione della assemblee dei cittadini – requisiti dei partecipanti</i>	<i>Pag. 20</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>Esito delle indicazioni e delle proposte assembleari</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Articolo 39</i>	<i>Petizioni</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>Interrogazioni del Consiglio della Municipalità della Nurra al Sindaco</i>	<i>Pag. 21</i>
<i>CAPO XI</i>	<i>Informazioni e documenti – Accesso agli atti d'ufficio</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>Diritto d'informazione e accesso agli atti</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>CAPO XII</i>	<i>Personale e spese della Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 42</i>	<i>Personale addetto alla Municipalità della Nurra</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>Articolo 43</i>	<i>Spese di funzionamento</i>	<i>Pag. 22</i>
<i>CAPO XIII</i>	<i>Norme finali</i>	<i>Pag. 23</i>
<i>Articolo 44</i>	<i>Rinvio alle norme di legge</i>	<i>Pag. 23</i>

CAPO I
ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO E ISTITUZIONE DELLA
MUNICIPALITÀ DELLA NURRA

Articolo 1

Decentramento comunale

1. Nel territorio comunale di Sassari è istituita, ai sensi e per le finalità di cui:
 - all'articolo 17 del decreto legislativo del 18.8.2000 n. 267;
 - alla legge regionale 18.3.2011 n. 10,
 - alla legge regionale 4.2.2016 n. 2;
 - alla legge regionale 11.1.2019 n. 3;
 - all'articolo 48 dello Statuto comunale;la Municipalità della Nurra (di seguito anche solo “Municipalità”), articolazione di decentramento rappresentativa delle frazioni e delle borgate di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu, Canaglia, Baratz e Argentiera.
2. La sede della Municipalità è individuata fra gli immobili messi a disposizione dall'Amministrazione con deliberazione del Consiglio della Municipalità della Nurra assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La sede della Municipalità non può coincidere con la sede di rappresentanza degli altri organi del Comune.
3. La sede della Municipalità è luogo di assemblee ed attività pubbliche di carattere culturale e sociale, fruibile anche dalla collettività secondo le modalità stabilite da apposito regolamento del Consiglio della Municipalità.

Articolo 2

Organi della Municipalità

1. Sono organi della Municipalità della Nurra:
 - ◆ il Consiglio della Municipalità;
 - ◆ il Presidente della Municipalità.
2. Il Consiglio della Municipalità rappresenta le esigenze e le istanze della popolazione residente nelle borgate e nelle frazioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento nell'ambito dell'unità del Comune e svolge le proprie funzioni secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento.
3. Il Presidente della Municipalità rappresenta la Municipalità ed esercita le attribuzioni conferitegli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA

Articolo 3

Composizione del Consiglio della Municipalità

Il Consiglio della Municipalità della Nurra è composto dal Presidente e da 14 Consiglieri.

Articolo 4

Durata in carica e scioglimento

1. Il Consiglio della Municipalità dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio della Municipalità è sciolto con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel caso di reiterata violazione di norme di legge o di regolamento o di grave inerzia da parte dei suoi organi. Il provvedimento di scioglimento deve essere preceduto da formale contestazione con eventuale diffida ad adempiere entro i termini fissati dal Sindaco, notificata al Presidente o a chi lo sostituisce.
3. Il Consiglio della Municipalità è altresì sciolto, con deliberazione del Consiglio Comunale, in caso di dimissioni del Presidente, presentate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2 del presente Regolamento, nonché nei casi di riduzione dell'organo assembleare alla metà dei componenti, per impossibilità di surroga, ovvero di dimissioni contestuali della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Municipalità.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti e dall'articolo 12, commi 1, 2, 4 del presente Regolamento, nel territorio della Municipalità la funzione di governo e di indirizzo e controllo politico-amministrativo è esercitata direttamente dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, secondo le rispettive competenze. Il nuovo Consiglio della Municipalità viene eletto contemporaneamente all'elezione del Consiglio comunale.

Articolo 5

Entrata in carica degli eletti

1. I Consiglieri della Municipalità entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata e divenuta esecutiva la relativa deliberazione.

CAPO III
PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO – CONVALIDA DEGLI ELETTI –
CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA, SURROGAZIONI

Articolo 6

Convocazione e presidenza della prima seduta

1. Il Consiglio della Municipalità si riunisce per la prima volta entro e non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.
2. La prima convocazione successiva all'elezione è disposta dal Presidente della Municipalità tramite avvisi scritti contenenti l'esatta indicazione dell'ordine del giorno da notificarsi al domicilio di ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Il Presidente della Municipalità presiede l'adunanza ed ha il compito di illustrare e puntualizzare gli adempimenti demandati al Consiglio della Municipalità e le regole procedurali stabilite con il presente Regolamento.
4. Qualora il Presidente della Municipalità sia impossibilitato a svolgere i compiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, lo sostituisce, per l'esercizio delle predette funzioni, il Consigliere anziano.
5. È Consigliere anziano della Municipalità il candidato che, nelle elezioni, ha riportato la più alta cifra individuale.
6. Nel corso della prima seduta, o nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio della Municipalità elegge, nel suo seno, con voto segreto, il Vice Presidente della Municipalità a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. Qualora nella prima votazione nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti, si procede a una seconda votazione nella quale si applica il principio della maggioranza relativa per cui risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 7

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta immediatamente successiva all'elezione il Consiglio della Municipalità, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare le condizioni degli eletti e procedere alla loro convalida.
Qualora sia sollevata eccezione di ineleggibilità o incompatibilità nei confronti di qualche eletto, ha luogo la procedura della contestazione secondo le norme di legge previste per i Consiglieri comunali.
2. La deliberazione di convalida dei Consiglieri, sulla cui nomina non è stata sollevata alcuna eccezione, è adottata con votazione palese e globale, mentre sono adottate con votazione segreta e singolarmente, le deliberazioni concernenti i casi di contestazione dell'eleggibilità.

3. Ai Consiglieri della Municipalità della Nurra in carica spetta, per la effettiva partecipazione a ciascuna seduta di Consiglio, la corresponsione di un gettone di presenza, stabilito in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. Per “effettiva partecipazione” si intende la permanenza in Aula per almeno metà della durata della seduta del Consiglio attestata con la firma apposta in apposito elenco ove sarà indicata l’ora di inizio e l’ora di uscita dall’Aula. L’elenco sarà custodito dagli uffici della segreteria del Consiglio e depositato agli atti delle rispettive sedute. Diverse modalità per le sedute del Consiglio potranno essere attuate anche attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.
5. Sono fatti salvi gli obblighi di astensione previsti dalla legge.
6. Nel caso di seduta dichiarata deserta, non è corrisposto alcun gettone.

Articolo 8

Decadenza dalla carica

1. Il sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge comporta la decadenza dalla carica di Consigliere della Municipalità.
2. Compete al Consiglio della Municipalità pronunciare la dichiarazione di decadenza, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore della Municipalità della Nurra o di chiunque vi abbia interesse, secondo le procedure previste dalle leggi dello Stato che disciplinano la materia.
3. Decade dalla carica il Consigliere della Municipalità che, senza giustificati motivi, non intervenga a cinque sedute consecutive. In questo caso il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi componente del Consiglio della Municipalità. Il Consigliere, entro il termine di dieci giorni dalla notifica della contestazione della causa di decadenza a cura del Presidente, può presentare le proprie deduzioni. Il Consiglio della Municipalità assume le proprie determinazioni entro i successivi dieci giorni.

Articolo 9

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Municipalità, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Si applicano in materia di dimissioni e surroga le disposizioni del decreto legislativo del 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) dettate per i Consiglieri comunali.

Articolo 10

Surrogazione dei Consiglieri per cessazione dalla carica

1. I Consiglieri della Municipalità cessati, per qualsiasi causa, dalla carica, devono essere surrogati entro venti giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la cessazione.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

CAPO IV IL PRESIDENTE DELLA MUNICIPALITÀ

Articolo 11

Durata in carica

1. Il Presidente della Municipalità resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio della Municipalità, salvo il caso di dimissioni, sospensione, decadenza, rimozione, impedimento permanente e decesso.
2. Le dimissioni presentate dal Presidente della Municipalità diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla data della loro assunzione al Protocollo del Comune.

Articolo 12

Cessazione dalla carica di Presidente della Municipalità

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Municipalità. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno cinque Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Municipalità, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, il Consiglio comunale procede allo scioglimento del Consiglio della Municipalità.
2. Nel corso della discussione della votazione della mozione di sfiducia il Consiglio della Municipalità è presieduto dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente cessa altresì dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, purché contemporaneamente presentati al Protocollo generale del Comune, della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Municipalità.
4. Il voto del Consiglio della Municipalità contrario ad una proposta del Presidente non comporta l'obbligo di dimissioni o la cessazione dalla carica del Presidente stesso.
5. In caso di dimissioni del Presidente della Municipalità, nonché nei casi di cessazione dalla carica del Presidente indicati nei commi 1 e 3 del presente articolo, si procede allo scioglimento del Consiglio della Municipalità, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente Regolamento.
6. Nei casi di cessazione dalla carica per rimozione, decadenza, impedimento permanente o decesso del Presidente, il Consiglio della Municipalità resta in carica fino all'elezione del nuovo, che deve aver luogo contemporaneamente

all'elezione per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio comunale. Sino alle predette consultazioni le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, al quale sono interamente conferite attribuzioni e prerogative spettanti al Presidente per tutta la durata del mandato.

7. In caso di sospensione dalla carica ai sensi di legge, il Presidente è sostituito nell'esercizio delle funzioni dal Vice Presidente.

Articolo 13

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta la Municipalità della Nurra;
- b) convoca e presiede il Consiglio della Municipalità e ne coordina i lavori e la discussione, firma i verbali assieme al Segretario;
- c) convoca e presiede le assemblee indette dal Consiglio della Municipalità ed esercita poteri di impulso e di coordinamento per assicurare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della Municipalità;
- d) esegue le risoluzioni del Consiglio della Municipalità non aventi contenuto gestionale;
- e) tiene i rapporti col Sindaco, al quale riferisce sui lavori del Consiglio, e con gli Assessori, al fine di garantire il raccordo, il coordinamento e la continuità tra l'attività programmatica e gestionale posta in essere dall'Amministrazione e le esigenze del territorio rappresentato dalla Municipalità;

CAPO V

ARTICOLAZIONI INTERNE DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA

Articolo 14

La costituzione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano il Gruppo consiliare che elegge, nel suo seno, un Capogruppo e un Vice Capogruppo, dandone comunicazione al Presidente della Municipalità.
2. I consiglieri che non intendono far parte di alcun Gruppo andranno all'unico Gruppo misto.
3. Il consigliere che non intende far parte del Gruppo di cui al primo comma aderirà ad altro Gruppo che comunicherà al Presidente della Municipalità unitamente all'atto di accettazione del Capogruppo.
4. È costituita la Conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente della Municipalità, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari. La stessa può essere convocata dal Presidente su proprio impulso o su richiesta di uno o più Capigruppo consiliari, per trattare problematiche generali relative al coordinamento, alla programmazione e all'organizzazione dei lavori del Consiglio della Municipalità.

-
5. Per la validità delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è necessaria la presenza di un numero di Capigruppo tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri della Municipalità.
 6. Per le votazioni si applica il sistema del voto plurimo, per cui ciascun Capogruppo dispone di un numero di voti pari a quello dei componenti del relativo Gruppo.
 7. Il Presidente non prende parte alle votazioni.
 8. Il Presidente predispose il calendario dei lavori e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio della Municipalità, sentiti i Capigruppo consiliari.
 9. La procedura di convocazione della Conferenza dei Capigruppo avviene secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio della Municipalità.
 10. Le funzioni di segretario della conferenza dei Capigruppo sono esercitate, di norma, da un Capogruppo componente; possono essere esercitate anche da un funzionario comunale.

Articolo 15

Gruppi di lavoro e di partecipazione della Municipalità della Nurra

1. Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento della popolazione residente nella Municipalità, il Consiglio della Municipalità può costituire, con apposite deliberazioni, Gruppi di lavoro e di partecipazione a composizione mista Consiglieri/cittadini/associazioni con funzioni consultive, referenti, istruttorie, oltre che programmatiche e progettuali, per l'approfondimento e lo studio delle problematiche, sia di carattere generale che contingente, riguardanti l'ambito territoriale della Municipalità.
2. Le risultanze dell'attività svolta dai Gruppi di lavoro e di partecipazione possono essere rimesse all'approvazione del Consiglio della Municipalità che ne dà formale comunicazione alla Giunta.
3. La formazione dei Gruppi di lavoro e di partecipazione può avvenire in base alla delimitazione territoriale delle borgate ricadenti nella Municipalità e/o in base alle tematiche da trattare.
4. I Gruppi di lavoro e di partecipazione sono costituiti da componenti del Consiglio della Municipalità, da cittadini e/o da rappresentanti di associazioni portatrici di interessi collettivi o diffusi che pertengono all'ambito territoriale della Municipalità.
5. Ai Consiglieri componenti dei Gruppi di lavoro e di partecipazione non compete alcuna indennità di funzione, gettone o emolumento comunque denominato, né la fruizione di alcun altro istituto rientrante nello status degli amministratori locali.

Articolo 16

Composizione e modalità di costituzione dei Gruppi di lavoro e di partecipazione

1. Il Consiglio della Municipalità, qualora decida di avvalersi degli organismi di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, costituisce ciascun Gruppo di lavoro e di partecipazione secondo la seguente composizione:

-
- a) fino a un massimo di cinque Consiglieri di maggioranza e tre Consiglieri di minoranza, garantendo, ove possibile, la parità di genere;
- b) fino a un massimo di cinque cittadini elettori in rappresentanza delle borgate facenti parte della Municipalità, garantendo, ove possibile, la parità di genere.
2. I cittadini parteciperanno ai Gruppi di lavoro e di partecipazione previa pubblicazione di avviso pubblico, inviando alla Segreteria della Municipalità della Nurra la propria candidatura, che sarà presa in considerazione in ordine di arrivo, sino a concorrenza del numero massimo indicato al comma 1, lettera b) del presente articolo, garantendo, se possibile, la rappresentanza di ciascuna borgata.
3. Il Consiglio della Municipalità, con deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1 del presente Regolamento, disciplina finalità, competenze, composizione, modalità di funzionamento e durata del Gruppo di lavoro e di partecipazione.
4. Il Presidente della Municipalità ha facoltà di partecipare alle riunioni dei Gruppi di lavoro e di partecipazione.
5. Il Gruppo di lavoro e di partecipazione elegge, nel suo seno, con voto segreto, un Coordinatore e risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto Coordinatore il più anziano d'età.
6. Il Coordinatore presiede le riunioni, raccorda i componenti, armonizza le attività del Gruppo e provvede all'elaborazione finale dei documenti scaturenti dall'esercizio della funzione partecipativa.
7. Qualora il Coordinatore sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, lo sostituisce, per l'esercizio delle sue funzioni, il componente del Gruppo più anziano d'età.
8. Le funzioni di Segretario del Gruppo di lavoro e di partecipazione sono svolte dal Coordinatore o da chi lo sostituisce, ovvero da un componente di volta in volta designato dal Coordinatore.
9. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento di almeno la metà dei componenti del Gruppo di lavoro e di partecipazione, compreso il Coordinatore. Qualora il Coordinatore non sia presente alla riunione, assume la presidenza il componente del Gruppo di lavoro e partecipazione più anziano d'età.
10. La convocazione dei componenti dei Gruppi di lavoro e di partecipazione segue le modalità previste per il Consiglio della Municipalità. L'avviso di convocazione ai componenti che non ricoprono la carica di Consigliere della Municipalità, è consegnato, preferibilmente, secondo la stessa modalità prevista per i componenti Consiglieri della Municipalità.
11. Le proposte poste ai voti si intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.

CAPO VI
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Articolo 17

Iniziativa della convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio della Municipalità si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno:
 - a) su preciso ordine del giorno per determinazione del Presidente;
 - b) su richiesta scritta del Sindaco, ed entro i termini previsti nella predetta richiesta, o di almeno un quarto dei Consiglieri della Municipalità;
 - c) su richiesta di almeno trenta elettori della Municipalità.
2. Le firme degli elettori, apposte in calce alla dichiarazione personale sulla loro qualità di elettori della Municipalità, devono essere autenticate a sensi di legge.
3. Nei casi di richiesta scritta presentata dagli elettori, il Presidente ha l'obbligo di provvedere alla convocazione del Consiglio della Municipalità e comunque entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo.
4. In caso di inadempienza da parte del Presidente, il Consiglio della Municipalità può essere convocato dal Sindaco, con l'osservanza delle norme stabilite dal presente Regolamento.
5. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali possono intervenire e prendere la parola in tutte le sedute del Consiglio della Municipalità, senza diritto di voto.

Articolo 18

Convocazione del Consiglio - Ordine del giorno

1. La convocazione del Consiglio della Municipalità è fatta dal Presidente che, sentiti i Capigruppo ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del presente Regolamento, formula l'ordine del giorno e fissa la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza; gli avvisi di convocazione debbono essere consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, nei termini consentiti dalla legge, almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza, secondo le seguenti modalità:
 - tramite posta elettronica ordinaria o Posta elettronica certificata (PEC) e tramite breve messaggio scritto inviato tramite cellulare (SMS – *Short Message Service*).
2. I documenti e gli elaborati oggetto di trattazione, depositati presso la Segreteria della Municipalità, sono messi nella disponibilità dei Consiglieri della Municipalità anche tramite l'utilizzo di spazi di archiviazione informatici utilizzati normalmente dal Comune.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, indicati succintamente, ma in modo chiaro, ed elencati e numerati progressivamente.
4. Il Consiglio della Municipalità non può discutere né deliberare sua alcuna proposta o questione non compresa nell'ordine del giorno o su proposte che non

siano state depositate a disposizione dei Consiglieri nei termini e con le modalità previste nei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. I Consiglieri sono tenuti ad indicare un recapito telefonico e un indirizzo mail alla Segreteria della Municipalità.

6. Nei casi di richiesta di convocazione da parte degli elettori, l'avviso di convocazione è consegnato al primo firmatario.

Articolo 19

Pubblicità delle convocazioni

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, è comunicato al Sindaco e pubblicato all'Albo *online* e sul sito *web* del Comune, nel *link* dedicato alla Municipalità.

Articolo 20

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio della Municipalità sono pubbliche salvo i casi in cui si debba trattare di questioni concernenti stati, fatti e qualità di persone.

Articolo 21

Segreteria del Consiglio della Municipalità della Nurra

1. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente a ciò designato dall'Amministrazione comunale.

2. Nei casi di assenza o impedimento del dipendente designato, assume la segreteria della seduta, il Consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

3. Il Segretario compila i verbali delle riunioni e li sottoscrive unitamente al Presidente.

CAPO VII LE ADUNANZE

Articolo 22

Trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta non iscritta all'ordine del giorno.

2. Su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere della Municipalità, il Consiglio, in qualunque momento può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti di discussione.

Articolo 23

Numero legale e disciplina delle sedute

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Segretario, su richiesta del Presidente, procede all'appello nominale dei Consiglieri.

2. Per la validità della seduta di prima convocazione è richiesto l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati; trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, la riunione è valida come seduta di seconda convocazione, purché sia presente almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
3. Effettuato il secondo appello previsto dal comma 2 del presente articolo senza che sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente la dichiara deserta facendo constatare tale circostanza in apposito verbale.
4. Se durante l'adunanza viene a mancare il numero legale, la seduta, salvo breve sospensione per il rientro dei Consiglieri momentaneamente assentatisi, è sciolta.
5. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta il Presidente lo richiama; nei casi più gravi infligge una nota di biasimo.
6. Quando l'adunanza non può più svolgersi con regolarità a causa di incidenti o disordini, il Presidente può dichiarare sospesa l'adunanza o scioglierla facendone redigere il verbale.

Articolo 24

Svolgimento delle sedute e loro modalità

1. La seduta è dichiarata aperta non appena sia accertata la presenza del numero legale. La fissazione della data della successiva seduta, indetta per la prosecuzione dei lavori e comunicata in aula dal Presidente, equivale ad avviso di convocazione, che deve essere comunicato ai soli consiglieri assenti mediante breve messaggio di testo inviato al telefono cellulare (sms).
2. Per ogni seduta deve tenersi nota dei Consiglieri assenti e delle loro giustificazioni, ai fini dell'applicazione, nei confronti degli assenti, delle sanzioni previste nell'articolo 8, comma 3 del presente Regolamento. Le giustificazioni devono pervenire al Presidente in forma scritta.
3. Sono consentite, in apertura di seduta, nei primi dieci minuti, brevi comunicazioni da parte del Presidente e dei Consiglieri della Municipalità.
4. Per quanto concerne gli interventi nella discussione, i poteri del Presidente, le proposte e gli emendamenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, le dichiarazioni di voto, le interrogazioni e, in genere, per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio comunale.
5. Nel caso di richiesta di convocazione da parte degli elettori, ha diritto di parola, per non più di due volte, almeno uno dei firmatari.
6. Le votazioni avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto; le deliberazioni concernenti persone sono adottate sempre a scrutinio segreto; nelle votazioni per alzata di mano può essere richiesta la controprova; nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti; le schede bianche e quelle non leggibili si computano per la determinazione della maggioranza dei votanti; non si procede in alcun caso al ballottaggio salvo che il regolamento non disponga altrimenti.

7. All'inizio della riunione, con cadenza tendenzialmente mensile, si procede alla lettura e all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. I verbali, se nessun Consigliere solleva eccezione, si considerano per letti.

Articolo 25

Deliberazioni e resoconti

1. Il Segretario procede alla stesura delle formali deliberazioni e dei resoconti.
2. Oltre alla deliberazione, il Segretario procede alla redazione di un resoconto della seduta, contenente il cognome e nome dei Consiglieri presenti all'adunanza e quello degli assenti, la data, il luogo e l'ora di inizio e quella di fine della riunione; nel resoconto vengono riportati succintamente e in ordine cronologico i riferimenti a fatti o questioni verificatisi o emersi nel corso della seduta, l'elenco degli argomenti trattati e quello delle deliberazioni adottate, menzionando se la seduta si è svolta in modalità pubblica o segreta.
3. Per il contenuto delle deliberazioni e dei resoconti si applicano, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento del Consiglio comunale.
4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
5. Le deliberazioni ed i resoconti del Consiglio della Municipalità non sono soggetti a pubblicazione all'Albo del Comune; sono pubblicate le deliberazioni del Consiglio della Municipalità oggetto delle deliberazioni di presa d'atto della Giunta in quanto a queste ultime allegate.
6. Le deliberazioni ed i resoconti del Consiglio della Municipalità sono raccolti, registrati cronologicamente in apposito registro e depositati presso l'archivio della Municipalità a cura del Segretario, che è responsabile della tenuta dell'archivio stesso.
7. Di ogni seduta pubblica viene depositato agli atti della Segreteria anche il supporto magnetico o informatico riportante la registrazione della seduta consiliare.
8. La registrazione delle sedute, su supporto magnetico o informatico di cui al precedente comma, costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 22 della legge del 7.8.1990 n. 241, a comprova della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dei singoli interventi dei Consiglieri e del dibattito, ed è conservata in apposito archivio informatico.
9. I Consiglieri della Municipalità, previa richiesta scritta, hanno diritto ad ottenere copia delle registrazioni delle sedute. Il Presidente della Municipalità autorizza la trascrizione delle registrazioni quando il Consigliere la richieda per tutelare i propri diritti in sede amministrativa o giudiziaria.
10. Ogni Consigliere della Municipalità ha diritto, seduta stante, che nei verbali e nel resoconto si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà che siano inserite dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

*Articolo 26**La sala delle adunanze*

1. Le adunanze del Consiglio si tengono nella sede della Municipalità della Nurra; tuttavia in casi particolari, quando manchi un'adeguata sala adeguata all'intervento del pubblico o per qualsiasi altra ragione anche contingente, il Presidente può disporre che le adunanze siano tenute in qualsiasi altro locale purché sito nell'ambito del territorio della Municipalità, ovvero in modalità a distanza, in videoconferenza, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e disciplinata da apposite linee guida del Presidente della Municipalità.
2. Quando la convocazione è ad iniziativa del Sindaco, le adunanze possono svolgersi anche nella sede comunale o in altro locale ritenuto idoneo.

*Articolo 27**Accesso del pubblico - Poteri disciplinari del Presidente*

1. Nelle sale delle adunanze della Municipalità può prendere posto qualsiasi cittadino, qualora le sedute non siano segrete; il pubblico deve mantenere un atteggiamento di compostezza ed astenersi dal disturbare il regolare svolgimento dell'adunanza e dall'intervenire nella discussione.
2. Al Presidente spetta l'onere della disciplina delle adunanze, delle discussioni nonché quello di adottare ogni provvedimento atto a fare svolgere tutte le sedute liberamente, ordinatamente e democraticamente.
3. Il Presidente può fare allontanare dalla sala delle adunanze chiunque ostacoli il regolare svolgimento dei lavori e, nel caso di impossibilità di ordinata e pacifica prosecuzione della discussione, può sospendere o sciogliere la seduta ed aggiornarla ad altra ora o ad altra data dandone evidenza nel processo verbale.

CAPO VIII

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ – RINVIO DELLE
DELIBERAZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DELLA GIUNTA*Articolo 28**Competenze deliberative del Consiglio*

1. Il Consiglio della Municipalità adotta deliberazioni nelle materie e con le modalità stabilite nello Statuto comunale e nel presente Regolamento.
2. Il Consiglio della Municipalità con propria deliberazione:
 - a) approva la convalida delle/degli elette/i;
 - b) formula orientamenti ed indirizzi in ordine all'esercizio delle competenze del Consiglio della Municipalità;
 - c) delibera sulle materie di competenza della Municipalità, siano esse istituzionali o delegate;
 - d) esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo Statuto comunale e quando vi sia richiesta da parte dell'Amministrazione comunale su questioni di interesse

della Municipalità, nonché sugli atti di programmazione dell'Ente e sulle relative variazioni/revisioni apportate;

e) effettua le designazioni e nomine di propria competenza;

f) delibera su proposte e interrogazioni relative a questioni di interesse della Municipalità da presentare all'Amministrazione comunale;

3. Le deliberazioni del Consiglio della Municipalità, intendendosi per tali tutti i provvedimenti con cui si esterna l'attività volitiva, con esclusione di quelli adottati nell'esercizio della potestà propositiva e consultiva, divengono a tutti gli effetti atti del Comune mediante deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta Comunale da adottarsi entro il quindicesimo giorno successivo al loro deposito presso l'archivio del Comune, se non sono rinviate dal Sindaco con osservazioni al Consiglio della Municipalità che le ha emanate secondo la procedura prevista dagli articoli seguenti.

4. La deliberazione di presa d'atto da parte della Giunta deve riportare come allegato la deliberazione del Consiglio della Municipalità.

Articolo 29

La rimessione degli atti agli Organi comunali

1. Le deliberazioni con cui si esterna l'attività volitiva sono rimesse al Sindaco entro dieci giorni dall'adozione a pena di decadenza.

2. Il Sindaco, nel termine di quindici giorni dal deposito, può, sentito il Segretario Generale, rinviare le deliberazioni con osservazioni al Consiglio della Municipalità qualora il Consiglio stesso abbia deliberato al di fuori delle proprie competenze o in violazione delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, ovvero non abbia osservato i criteri direttivi e gli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco può motivatamente stabilire che ogni decisione sul rinvio delle deliberazioni sia demandata alla Giunta; in tal caso il predetto termine di quindici giorni resta interrotto e decorre nuovamente dalla data di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dei lavori della Giunta; ove la Giunta non adotti alcun provvedimento il Sindaco assume autonoma decisione.

Articolo 30

Definitivo pronunciamento sull'atto di riadozione del provvedimento rinviato

1. La Giunta può prendere atto delle deduzioni del Consiglio della Municipalità, ovvero dichiarare motivatamente l'inefficacia del provvedimento rinviato; non può modificare, riformare o integrare la deliberazione rinviata né esercitare alcun intervento sostitutivo.

2. La deliberazione con la quale la Giunta prende atto delle deduzioni del Consiglio della Municipalità deve riportare integralmente, anche sotto forma di allegato, la deliberazione del Consiglio della Municipalità rinviata.

3. Il Presidente o un Consigliere da lui delegato, unitamente ad un rappresentante delle minoranze, su richiesta o ad iniziativa del Sindaco, sono sentiti dal Sindaco o dalla Giunta in sede di esame delle deduzioni sulle deliberazioni oggetto di rinvio.

CAPO IX
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA

Articolo 31

Funzione propositiva

1. Entro il trenta settembre di ogni anno, al fine di contribuire alla predisposizione dei principali documenti di programmazione dell'Ente, il Consiglio della Municipalità è tenuto a formulare proposte sulla base delle necessità e priorità emerse a seguito dell'attività di consultazione, ascolto e partecipazione della popolazione.
2. Le proposte di cui al comma 1 del presente articolo vengono adottate con deliberazione che viene trasmessa al Sindaco per le determinazioni di competenza.

Articolo 32

Funzione consultiva e di partecipazione - pareri obbligatori

1. Il Consiglio della Municipalità esercita funzioni di consultazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 54, comma 1 dello Statuto comunale e negli altri casi stabiliti nel presente Regolamento. Può esprimere inoltre, su richiesta del Sindaco, pareri preventivi, prima dell'adozione delle deliberazioni, sui seguenti argomenti di interesse specifico della Municipalità:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e degli impianti sportivi (palestre scolastiche, campi polivalenti, piste atletiche, campi di calcetto e da tennis realizzati con contributi pubblici e dell'Amministrazione comunale) e delle strade/piazze comunali;
 - b) autorizzazione all'occupazione permanente del suolo pubblico sulla base di indirizzi già concordati ed approvati dall'Amministrazione comunale;
 - c) localizzazione di plessi scolastici, di attrezzature sociali, di mercati rionali, di immobili comunali, di uffici pubblici; opere pubbliche in genere e relativi progetti.
2. I pareri obbligatori sono richiesti dal Sindaco al Presidente della Municipalità con apposita comunicazione, nei termini consentiti dalla legge, corredata della documentazione, anche su supporto informatico, costituente la pratica per cui si chiede il parere, ovvero degli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio.
3. I pareri obbligatori, da esprimersi con deliberazione del Consiglio della Municipalità, devono essere trasmessi, anche per estratto contenente il dispositivo, mediante comunicazione mail, entro il quindicesimo giorno dalla data di notifica della richiesta.
4. La deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta, a seconda della rispettiva competenza, deve contenere l'espressa menzione del parere e, qualora se ne discosti in tutto o in parte, deve riportare le motivazioni delle specifiche ragioni della diversa decisione adottata.

5. Ove il Consiglio della Municipalità non abbia fatto pervenire il parere nel termine stabilito, gli organi comunali possono prescindere dal parere stesso, dandone atto nel deliberato.
6. La trasmissione tardiva del parere opera come sanatoria dell'inosservanza del termine, qualora gli organi comunali non abbiano ancora assunto le proprie determinazioni e sempre che il parere possa essere depositato presso la segreteria degli organi comunali almeno ventiquattr'ore prima.
7. Il Sindaco, su richiesta motivata del Presidente della Municipalità, può concedere una proroga non superiore ai dieci giorni per l'espressione del parere.
8. Nei casi di comprovata urgenza, il Sindaco può assegnare un termine inferiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.

Articolo 33

Funzione consultiva - Pareri facoltativi

1. Il Consiglio della Municipalità, di propria iniziativa o su richiesta degli organi comunali, può esprimere pareri e formulare proposte su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
2. Quando la richiesta è fatta dall'Amministrazione, i pareri sono resi nei termini di volta in volta stabiliti dal Sindaco d'intesa con il Presidente del Consiglio della Municipalità. Il termine non può essere comunque inferiore ai cinque giorni.

Articolo 34

Assistenza tecnica ed amministrativa nell'esercizio delle funzioni consultive

1. Su richiesta della Municipalità gli Assessori competenti per materia, i dirigenti ovvero i funzionari e tecnici del Comune, previa autorizzazione dei rispettivi dirigenti, forniscono l'assistenza tecnica e amministrativa al Consiglio della Municipalità affinché lo stesso possa esprimere compiutamente il proprio parere.
2. L'assistenza tecnica ed amministrativa non può dar luogo a forme di consulenza di tipo professionale o alla formulazione di pareri, bensì deve essere rivolta a fornire, anche in seduta di Consiglio della Municipalità, informazioni e notizie di carattere procedurale, giuridico e tecnico che consentano agli organi della Municipalità di acquisire completi elementi di giudizio.

Articolo 35

Funzioni delegate del Consiglio della Municipalità

1. Al fine di favorire l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi e dei programmi dell'Amministrazione e previo accertamento dell'effettiva disponibilità negli appositi capitoli del bilancio, il Consiglio della Municipalità esercita funzioni delegate in ordine alle seguenti materie:
 - a) indirizzi nella concessione ad enti, associazioni e gruppi di cittadini delle rispettive sedi e degli eventuali uffici decentrati per la realizzazione di iniziative ed attività di carattere sociale, sportivo e ricreativo a livello di Municipalità;

-
- b) programmazione di manifestazioni promosse da comitati, enti, associazioni e privati aventi per finalità attività sportive, ricreative, sociali e filantropiche non a fine di lucro;
 - c) promozione di riunioni, convegni o assemblee per la trattazione di argomenti e temi di interesse della Municipalità.
2. Gli uffici dell'Amministrazione curano l'iter amministrativo relativo all'adozione dei provvedimenti con relativi impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle fatture, nel rispetto degli indirizzi generali dell'Amministrazione e previa verifica in ordine a eventuali programmi di intervento precedentemente disposti.

CAPO X PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Articolo 36 Assemblee dei cittadini

1. Il Consiglio della Municipalità convoca assemblee di cittadini, elettori della Municipalità, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione pubblica finalizzata alla discussione dei problemi inerenti alla Municipalità stessa e a sottoporre ad esame proposte e programmi.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio della Municipalità, in seguito a voto dello stesso Consiglio.
3. Il Presidente è tenuto inoltre a convocare l'assemblea dei cittadini, informandone preventivamente il Consiglio della Municipalità, ogniqualvolta sia richiesta per iscritto:
 - a) dal Sindaco o dalla Giunta;
 - b) da almeno 1/4 dei Consiglieri della Municipalità in carica;
 - c) dai Gruppi di lavoro e di partecipazione;
 - d) da almeno trenta cittadini elettori della Municipalità. Per l'autenticazione delle firme e l'attestazione degli altri requisiti dei richiedenti si applicano le norme previste dall'articolo 38 del presente Regolamento sulle petizioni.

Articolo 37 Modalità e termini di convocazione delle assemblee dei cittadini - Requisiti dei partecipanti

1. Le assemblee previste dall'articolo 35, comma 1 del presente Regolamento sono convocate entro quindici giorni dal voto del Consiglio della Municipalità o dalla presentazione della richiesta scritta da parte dei Consiglieri della Municipalità, del Sindaco o della Giunta, dei Gruppi di lavoro e di partecipazione e dei cittadini elettori.
2. Il manifesto di convocazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto specifico della convocazione, deve essere divulgato mediante forme di pubblicità idonee a raggiungere la popolazione interessata e deve specificare i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione.

3. Possono partecipare solo i cittadini elettori della Municipalità.
4. Della convocazione dell'assemblea dei cittadini deve essere data tempestiva notizia e, comunque, almeno cinque giorni prima della data stabilita al Sindaco e all'Assessore competente in materia di decentramento.
5. I Consiglieri della Municipalità hanno titolo, di diritto, a partecipare all'assemblea dei cittadini.
6. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono partecipare a tutte le assemblee dei cittadini ed hanno facoltà di intervenire nelle discussioni.

Articolo 38

Esito delle indicazioni e delle proposte assembleari

1. Il Presidente della Municipalità, che presiede l'assemblea di cittadini, raccoglie tutte le indicazioni e le proposte eventualmente espresse dall'Assemblea e ne investe il Consiglio della Municipalità, il quale, nelle decisioni assunte, deve farne esplicito riferimento, sia che le recepisca, sia che le respinga.

Articolo 39

Petizioni

1. Gli elettori appartenenti al territorio della Municipalità possono rivolgere al Consiglio della Municipalità petizioni e proposte di deliberazioni sugli affari demandati alla competenza del Consiglio della Municipalità.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte da almeno sessanta elettori della Municipalità, le cui firme debbono essere autenticate ai sensi di legge. Deve essere altresì attestata l'iscrizione nelle liste elettorali e l'appartenenza ad una sezione della Municipalità.
3. Le petizioni sono rimesse al Presidente del Consiglio della Municipalità che convoca tempestivamente il Consiglio perché possa esprimere, entro sessanta giorni dalla loro presentazione e con motivata deliberazione, le proprie determinazioni in ordine al contenuto delle petizioni stesse.

Articolo 40

Interrogazioni del Consiglio della Municipalità della Nurra al Sindaco

1. Le interrogazioni di cui all'articolo 53, comma 1, lettera f) dello Statuto comunale, sottoscritte da almeno due terzi dei Consiglieri in carica, sono presentate al Presidente della Municipalità il quale le pone all'ordine del giorno del Consiglio della Municipalità. Qualora il Consiglio della Municipalità si esprima favorevolmente, le interrogazioni sono trasmesse al Sindaco entro quindici giorni unitamente alla deliberazione che dispone la loro presentazione.

CAPO XI
INFORMAZIONI E DOCUMENTI - ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO

Articolo 41

Diritto d'informazione e accesso agli atti

1. Il Presidente del Consiglio della Municipalità, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri della Municipalità, ha diritto di ottenere dal Comune entro dieci giorni dalla presentazione di apposita richiesta scritta, copia di tutti gli atti, provvedimenti e deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta comunale, del Sindaco, dei dirigenti, nonché ogni informazione occorrente al Consiglio della Municipalità, per lo svolgimento dei propri compiti.
2. Le norme di cui al comma precedente sono estese a favore degli organi comunali nei confronti degli organi della Municipalità.

CAPO XII
PERSONALE E SPESE DELLA MUNICIPALITÀ DELLA NURRA

Articolo 42

Personale addetto alla Municipalità della Nurra

1. L'Amministrazione provvede ad assegnare alla Municipalità le risorse umane necessarie a fornire adeguato supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle proprie funzioni.
2. Nello specifico, il personale addetto provvede a:
 - redigere gli atti, verbali e resoconti, relativi all'attività assembleare degli organi della Municipalità per l'espletamento puntuale delle proprie funzioni;
 - redigere le proposte di deliberazione di presa d'atto, relativamente alle deliberazioni del Consiglio della Municipalità ove si estrinseca la funzione volitiva di quest'ultimo;
 - esercitare funzioni di raccordo tra la Municipalità e gli uffici comunali;
 - provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili in ordine alla corresponsione dei gettoni di presenza al Presidente ed ai Consiglieri della Municipalità;
 - adempiere alla raccolta, all'aggiornamento ed alla pubblicazione delle dichiarazioni sui dati dei Consiglieri della Municipalità ai sensi della legge del 5.7.1982 n. 441 e del decreto legislativo del 14.3.2013 n. 33.

Articolo 43

Spese di funzionamento

1. Le spese relative al personale, alla sede e quant'altro necessario per lo svolgimento delle funzioni da parte degli organi della Municipalità, sono tutte a carico del bilancio comunale.

CAPO XIII
NORME FINALI

Articolo 44

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.